



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

N.° 3455/06 ordine  
 N.° 13839/01 ruolo  
 N.° 4788/05 esec. forz.  
 N.° 9765/06 report.  
2146/06 BATTI

Il Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 13839 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2001 vertente tra:

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Angelo Riva;

**ATTORE**

**E**

**[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura **[REDACTED]** del **[REDACTED]**;

*[Handwritten signature]*

**E**

**[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in copia alla pagina sottostante dell'atto di citazione **[REDACTED]**;

UDIENZA DI DISCUSSIONE  
 SENTENZA PUBBLICATA  
 18 OTT. 2006

**CONVENUTE**

**CONCLUSIONI**

Per l'attore: "in via principale e di merito accertata e dichiarata la responsabilità della **[REDACTED]**, quest'ultimo anche ex art. 2043 cod. civ. in relazione alla violazione del dovere di informazione contestato

*Oggetto: promessa di pagamento - cod: ruolo*



in corso di causa, condannarsi gli odierni convenuti al risarcimento del danno patrimoniale cagionato all'attore pari alla somma di € 34.463,97 corrispondente alla perdita subita dall'attore in relazione alla differenza tra il capitale investito e l'importo equivalente al rimborso della quota del fondo [redacted] alla data del 20 agosto 2001 oltre al rendimento del capitale originariamente investito dal sig. [redacted], come risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio pari ad € 4.377,46 o ad € 5.236,55 ... somma complessiva che dovrà essere aumentata altresì degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo...".

**IL CASO.it**

Per le convenute: "Respingersi tutte le domande attrici. Spese ruse".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore ha citato in giudizio le società convenute deducendo: di essere stato titolare del conto corrente n. [redacted] in essere presso il [redacted], filiale di [redacted] di avere sottoscritto in data 27 maggio 1999 le quote del fondo comune di investimento di natura obbligazionaria denominato "performance cedola" gestito dalla [redacted]; di avere appreso, nell'agosto 2001, che il capitale investito si era ridotto a lire 63.268.465 e che il fondo obbligazionario da esso sottoscritto era stato trasformato, in conseguenza dell'atto di fusione per incorporazione tra [redacted] S.p.A. e [redacted], in un fondo azionario ad alto rischio denominato "performance high tech", senza che alcuna informazione al riguardo gli fosse prevenuta da parte della società di gestione e del [redacted]; di avere subito un danno patrimoniale pari alla differenza tra il capitale investito di lire 130.000.000 e la quota rimborsata, oltre al mancato guadagno pari al tasso di rendimento di fondi analoghi a quello sottoscritto.

Le convenute si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.



Il [redacted] S.p.A. ha dedotto di essere estranea al rapporto contrattuale tra lo [redacted] ed il gestore del fondo e di avere inviato gli estratti conto relativi al dossier titoli dai quali era evincibile la modifica del fondo medesimo. La [redacted] S.g.R. [redacted] ha dedotto di avere adempiuto agli obblighi di informativa sia mediante pubblicazioni su due riviste nazionali e su una rivista locale, sia mediante recapito dei regolamenti, di una lettera datata 30 novembre 1999 e della "lettera ai sottoscrittori" del marzo 2000 e del febbraio 2001.

Sono state rigettate le richieste di prova. E' stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi la causa, precisate dai procuratori delle parti le conclusioni quali trascritte in epigrafe, è stata assegnata a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 17.I comma 6 del regolamento unico di gestione dei fondi comuni di investimento gestiti dalla [redacted], costituente l'appendice A) al contratto di sottoscrizione di fondo comune di investimento sottoscritto dallo [redacted] prevede che, nel caso di modifiche regolamentari che incidano sulla politica di investimento del fondo, la società provvede ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza; posto che la fusione tra [redacted] S.p.A. e [redacted] ha comportato la modifica della politica della gestione dei fondi, come peraltro esplicitato nei comunicati pubblicati dalle due società su due quotidiani nazionali e sul Giornale di Brescia, a detta pubblicazione doveva far seguito una comunicazione dettagliata, riguardante le modifiche in questione, a ciascun partecipante ai fondi. In ordine a tale previsione il regolamento [redacted] appare conforme ai dettami dell'art. 12.1 annesso I allegato - cap. IV del regolamento della Banca d'Italia in

*Ilv il*



data 1 luglio 1998, laddove prevede che "particolari modalità di informativa ai partecipanti (es. comunicazione diretta, avvisi ripetuti sulla stampa, ecc.), adeguate alla tipologia dei partecipanti medesimi, dovranno essere previste per le modifiche regolamentari ... relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del fondo per le quali non sia stata richiesta l'approvazione dei partecipanti". Del resto, nel caso di specie, non poteva, comunque, ritenersi sufficiente, ai fini di una corretta ed esaustiva informazione, il tenore dei comunicati pubblicati dalle due società sui citati quotidiani; tali comunicati contengono, infatti, un generico riferimento alla "modifica della politica della gestione e della provvigione della gestione" e, invece, nulla dicono circa la trasformazione della natura dei fondi (tra cui quello a cui ha aderito lo [REDACTED]) da obbligazionari ad azionari. Tale esaustiva informazione sarebbe stata data, secondo l'assunto delle convenute, con la lettera datata 30 novembre 1999 nella cui nota allegata è contenuto, in effetti, il dettaglio delle modifiche alle politiche di gestione dei fondi e, con riferimento al "fondo performance cedola", sottoscritto dallo [REDACTED], si specifica che lo stesso viene trasformato nel fondo "performance high tech" orientato verso "attività di investimento in titoli azionari" e specializzato nel settore dell'alta tecnologia, assumendo un profilo di rischio legato all'andamento del settore di riferimento". **IL CASO.it**

L'attore pone a fondamento della propria domanda risarcitoria proprio il mancato ricevimento della comunicazione datata 30 novembre 1999 che la [REDACTED] S.r.l. deduce di avere inviato ai sottoscrittori dei fondi.

Al riguardo, la prova dell'avvenuto ricevimento di tale missiva da parte dello [REDACTED] non può ritenersi raggiunta; la distinta di spedizione datata 6 dicembre 1999 all'uopo prodotta (documento 13 della [REDACTED]) non contiene alcun ri-

liel



ferimento alla missiva in questione, ed anzi da essa si ricava che la spedizione ha riguardato due non meglio specificate tipologie di missive. Inoltre tale distinta non contiene alcun riferimento ai destinatari delle missive stesse; se è vero che non vi era obbligo alcuno per la ██████████ SRG ██████████ di inviare tale missiva mediante lettera raccomandata, ciò non esenta, comunque, la stessa dell'onere di provare di avere avvisato lo ██████████ della modifica apportata al fondo e tale prova non è stata fornita. Al riguardo, non può ritenersi sufficiente l'invio dell'estratto conto del 31 dicembre 1999 da parte del ██████████ da cui può ricavarsi soltanto il mutamento della denominazione del fondo ed in cui non vi è alcun cenno circa la avvenuta variazione della caratteristica e dello scopo del fondo stesso; parimenti, anche l'invio, un anno dopo (il 31 dicembre 2000) di altro estratto conto nessuna informazione al riguardo contiene, a parte evidenziare una perdita consistente del controvalore del fondo che, in tesi, potrebbe rilevare soltanto nella determinazione del *quantum* richiesto. Né l'obbligo di informazione può ritenersi adempiuto con l'invio (non risulta in quale data) della documentazione indicata a folio 4 della comparsa di risposta della ██████████ che non soddisfa lo scopo cui tendono le "particolari modalità di informativa ai partecipanti (es. comunicazione diretta, avvisi ripetuti sulla stampa, ecc.), adeguate alla tipologia dei partecipanti medesimi", innanzi tutto perché l'informativa deve necessariamente precedere l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari (per le quali, infatti, è previsto un periodo di sospensiva decorrente dalla pubblicazione), al fine di consentire ai partecipanti di valutare "le modifiche intervenute e se del caso di recedere dal contratto scegliendo il momento a suo giudizio più opportuno per la richiesta di rimborso o per la cessione della quota nell'ambito dell'arco temporale in cui la modi-

Gluc



## IL CASO.it

fica apportata non ha efficacia" (cfr. art 2 punto 12.3 allegato capitolo IV regolamento Banca d'Italia 1 luglio 1998). Inoltre, l'invio del regolamento modificato (riguardante tutti i fondi gestiti dalla [redacted]) non è in grado di garantire che il risparmiatore medio, non dotato di particolare conoscenza degli strumenti e dei meccanismi del mercato finanziario (e non è contestato che lo [redacted] sia tale) sia messo in grado di comprendere il tipo di modifica che riguarda il fondo ed i conseguenti effetti che ciò può avere sui suoi risparmi, sicché, in ogni caso, non potrebbe essere considerata una modalità di informativa adeguata. Quanto, poi, agli obblighi che incombevano sul [redacted], va rilevato che la stessa ha la duplice veste sia di soggetto che ha promosso l'investimento sia di banca depositaria; l'art. 36 del d.leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 prevede che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo e che la società promotrice ed il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario; l'art. 38 prevede anche che la banca depositaria è responsabile nei confronti dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Orbene, obbligo del mandatario è <sup>di</sup> rendere note al mandante le circostanze sopravvenute attinenti alla esecuzione del mandato (cfr. art. 1710 cod. civ.). La modifica attinente al tipo di investimento effettuato dallo [redacted] è di contenuto tale (trasformazione del fondo di investimento da obbligazionario ad azionario, con conseguente sopravvenuta rischiosità dell'investimento medesimo) che anche il [redacted] <sup>di</sup> indipendentemente dagli obblighi di informativa incumbenti sulla società di gestione (peraltro appartenente al medesimo gruppo bancario), avrebbe dovuto

Felice

o



rendersi parte diligente affinché lo ██████, proprio correntista e sottoscrittore del fondo per il tramite di esso istituto bancario, fosse reso edotto delle modifiche apportate al fondo senza la sua approvazione e quindi, fosse messo in grado di valutare l'opportunità di assumere il rischio di un investimento azionario ovvero di disinvestire i propri risparmi ovvero di investirli in modo meno rischioso. Sull'istituto bancario, incaricato del collocamento dei valori mobiliari presso il pubblico dei risparmiatori <sup>invero,</sup> incombe il dovere di buone fede dal quale derivano gli obblighi di informazione nei confronti dei sottoscrittori; l'informazione deve riguardare non solo i rischi dell'investimento, al momento di effettuazione dello stesso, ma anche i rischi sopravvenuti, soprattutto laddove si tratti di rischi diversi da quelli che il risparmiatore ha consapevolmente assunto.

Né, come già esposto, può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'invio degli estratti conto relativi al dossier titoli da parte del ██████ allo ██████ l'estratto conto del 31 dicembre 1999, il primo successivo alla modifica del fondo, reca solo la indicazione della nuova denominazione e del suo valore nominale (che all'epoca era di poco maggiore all'importo dell'originario investimento), ma alcuna informazione contiene circa la sua diversa tipologia (azionaria anziché obbligazionaria).

Pertanto, le società convenute sono solidalmente responsabili dei danni subiti dallo ██████

In ordine al *quantum debeatur*, l'attore ha documentato in atti che il capitale investito era di lire 130.000.00 pari ad € 67.139,40 e che al momento del rimborso, avvenuto il 20 agosto 2001, gli è stata liquidata la somma di € 32.675,43.

██████████, in comparsa conclusionale, deduce che "nessun risarcimento sarà dovuto ex art. 1227 cod. civ. per i danni che sicuramente il sig. ██████ ha

*J. -  
P. -*



## IL CASO.it

concorso a determinare e che avrebbe potuto evitare ovvero sensibilmente diminuire usando l'ordinaria diligenza e, quindi verificando con normale regolarità lo stato del proprio investimento"; al riguardo va rilevato che, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 1227 cod. civ. "l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno, prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione. Ciò in quanto, nel primo caso, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede)"(Cass. 23 gennaio 2006 n. 1213, 13 gennaio 2005 n. 564, 15 ottobre 2004 n. 20324). Nel caso di specie, la circostanza dedotta circa il fatto che lo ██████ poteva evitare o ridurre il danno, verificando l'andamento dell'investimento, attiene non già al profilo del concorso nell'evento colposo ma al profilo dell'aggravamento del danno che <sup>come sopra</sup> avrebbe dovuto costituire oggetto di tempestiva eccezione (in senso stretto), da proporsi nei termini previsti dall'art. 180 cod. proc. civ. (entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ.).

Pertanto, il danno subito dallo ██████ va interamente risarcito e va quantificato nella differenza tra il capitale investito ed il capitale rimborsato, pari ad € 34.463,97; a tale somma va aggiunto il risarcimento del mancato guadagno pari al rendimen-

*felice*

*f*



to che lo ██████ avrebbe conseguito dal momento della modifica della politica di gestione del fondo (3 aprile 2000: cfr. consulenza d'ufficio) sino alla data del rimborso (20 agosto 2001), tenendo conto del rendimento del fondi della medesima tipologia (obbligazionari a breve termine), che il consulente tecnico d'ufficio, ha quantificato in € 5.235,55. Le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio, assunte concordemente ai consulenti di parte, sono integralmente da condividere in quanto sono il frutto dell'attento esame della documentazione in atti e della corretta applicazione dei criteri tecnici analiticamente indicati nella relazione. L'importo complessivo di € 37.699,52, avendo natura di debito di valore, va rivalutato dal 2001 all'attualità, secondo gli indici ISTAT (costo della vita), tenuto conto del mutato potere d'acquisto della moneta e va, pertanto, quantificato nell'importo di euro 41.985,00. Su tale somma competono all'attore gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo; quanto agli interessi legali maturati dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, va rilevato che lo ██████ deve essere indubbiamente risarcito per il ritardato pagamento della somma dovuta, avuto riguardo sia al lungo lasso di tempo intercorso dal verificarsi del danno (oltre cinque anni) sia del progressivo aumento dell'inflazione e della conseguente diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Ritiene, pertanto, il giudicante che, in base ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 cod. civ. cui si può far ricorso per la valutazione del c.d. danno da ritardo (cfr. Cass. S.U. 1712/95 cit.), debbono essere riconosciuti all'attore gli interessi legali da calcolarsi sulla complessiva somma di euro rivalutata anno per anno dal 20 agosto 2001 sino alla data della presente sentenza secondo gli indici ISTAT (costo della vita).



In applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, le convenute vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano come in dispositivo. In applicazione del medesimo criterio le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente e per intero a carico delle convenute in solido.

IL CASO.it

P.T.M.

Il Tribunale di Brescia – seconda sezione civile – in persona del Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti della [redacted] e della [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna, per la causale di cui in motivazione la [redacted] ed i [redacted] [redacted] S.p.A., al pagamento in favore di [redacted] della complessiva somma di € 41.985,00, con interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla detta somma, rivalutata anno per anno dal 20 agosto 2001 sino alla data della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT (costo della vita);
- 2) condanna la [redacted] ed [redacted], al pagamento, in favore di [redacted] delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 4.490,00 di cui € 290,00 per spese, € 1.200,00 per diritti di procuratore ed € 3.000,00 per onorario di avvocato (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge);

*Deliber*



3) pone le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente e per intero a carico [redacted] e del [redacted], in solido.

Così deciso in Brescia, il 13 ottobre 2006.

IL GIUDICE UNICO

*Vittorio Felice*

IL CANCELLIERE C1  
*Paganoni Alessandra*

*[Signature]*

Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi ..... 13.10.2006 .....  
IL CANCELLIERE C1  
(Dot.ssa Alessandra Paganoni)

*[Signature]*